



## CITTA' DI BARLETTA

### **REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"**

#### Articolo 1

##### Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in attuazione del Codice in materia di dati personali (artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), identifica le tipologie di dati sensibili e di operazioni indispensabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico espressamente individuate da apposita previsione di legge.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare a tutti i soggetti che forniscano dati personali "sensibili o giudiziari" adeguate garanzie in ordine al trattamento da parte degli operatori dell'amministrazione comunale.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s'intende per:

- **Dati personali:** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificativi o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
- **Dati sensibili:** i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

- **Dati giudiziari:** i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3 comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.p.r. 14 novembre 2002, n°313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
- **Banca dati:** qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento.
- **Trattamento:** qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.
- **Titolare del trattamento:** la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione, qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- **Responsabile del trattamento:** la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione, qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.
- **Incaricato del trattamento:** le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.

### Articolo 3 Titolare del Trattamento

Ai sensi dell'art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento dei dati personali del Comune di Barletta è il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente. Al titolare del trattamento spettano i compiti specificamente previsti dal Codice in tema di trattamento dei dati personali. Al Titolare spetta, in particolare:

- nominare i Responsabili del trattamento specificando analiticamente per iscritto i compiti ad essi affidati;
- adottare le misure minime di sicurezza di cui al Capo II del Codice, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

## Articolo 4

### Responsabile del Trattamento

Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Codice, il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il Comune di Barletta, per esigenze organizzative, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di dati personali, nomina più Responsabili del trattamento, in genere coincidenti con un Settore o Servizio. Ogni Responsabile, nello svolgimento dei propri compiti si attiene alle istruzioni impartite dal titolare, il quale anche tramite verifiche periodiche potrà vigilare sulla corretta osservanza delle stesse.

## Articolo 5

### Incaricato del trattamento

Ogni Responsabile nomina gli incaricati del trattamento, autorizzati nei vari uffici a compiere le operazioni di trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di dati personali.

In via esemplificativa gli incaricati sono tenuti a:

svolgere le operazioni di trattamento dati ai quali hanno accesso nell'espletamento delle proprie funzioni attenendosi alle istruzioni impartite dal responsabile;

trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza;

raccogliere e registrare i dati per scopi determinati, espliciti e legittimi e utilizzarli in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

verificare, ove possibile, che gli stessi siano esatti e se necessario, aggiornarli;

verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;

conservarli nel rispetto delle misure di sicurezza identificate dal Documento Programmatico sulla Sicurezza nonché delle istruzioni impartite dal Responsabile o dal Titolare.

## Articolo 6

### Trattamento dati sensibili

Ai sensi dell'art. 20 e 21 del Codice, il Comune di Barletta esegue trattamenti di dati sensibili e giudiziari solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di

dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

Nei casi in cui una disposizione di legge specifichi solo la finalità di rilevante interesse pubblico, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici dal Comune con Regolamento adottato con delibera di Consiglio.

In sede di prima applicazione le tipologie di dati sensibili e le operazioni eseguibili da parte degli uffici comunali sono contenute nelle schede allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

In allegato sono riportate n. 21 schede (una o più schede per ogni Settore del Comune che tratta dati sensibili o giudiziari, a seconda del numero dei trattamenti effettuati).

I dati sensibili e giudiziari indicati nelle schede allegate sono trattati, previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.

I dati trattati in violazione della disciplina prevista dall'art. 11 e 22, comma 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) sono inutilizzabili.

Con cadenza annuale ogni Responsabile del trattamento verifica l'effettività del trattamento al fine di permettere l'aggiornamento dei dati contenuti nel presente allegato. Eventuali variazioni nella tipologia dei dati trattabili e nelle operazioni eseguibili dovranno essere segnalate al Titolare del trattamento e al Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane al fine di porre in essere gli adempimenti necessari di legge.

Le misure di sicurezza da adottare, relativamente al trattamento dei dati personali, sono oggetto del Documento Programmatico sulla Sicurezza adottato, in prima applicazione, con Determinazione Dirigenziale n. 2243 del 02.12.2004, sulla base di quanto previsto dall'art. 34 del Codice in materia di dati personali. Il suddetto Documento Programmatico effettua inoltre una ricognizione delle banche dati cartacee ed informatizzate nonché l'individuazione dei Responsabili e degli incaricati del Trattamento e viene aggiornato periodicamente (art. 19 Allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) dal Responsabile del Servizio Sistemi Reti e Infrastrutture Tecnologiche.

## Articolo 7

### Schede dati sensibili

Su ogni scheda di seguito riportata viene indicato: la denominazione del trattamento, le fonti di riferimento per il trattamento dei dati sensibili, i dati sensibili trattati, le modalità di trattamento dei dati, la sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.